

Ge.S.A. s.r.l.
Via Appia Nuova n. 677
00179 – ROMA

Roma, 28/05/2013

Circolare n. 05/2013

A tutte le aziende

- loro sede -

Oggetto: Documento Valutazione Rischi (DVR) – sicurezza sul lavoro

Pur non essendo di nostra competenza, riteniamo utile, data l'importanza dell'argomento e la gravità delle conseguenze, ricordarVi che il 31 maggio 2013 scadrà la possibilità di fare l'autocertificazione della valutazione dei rischi (avente data certa).

Vi consigliamo, pertanto, di contattare chi si occupa della consulenza per la Sicurezza sul Lavoro della Vs. azienda onde procedere con gli adempimenti dovuti.

Allegiamo inoltre, una breve informativa sull'argomento.

Il DVR (Documento Valutazione Rischi) deve essere effettuato da qualsiasi tipo di attività, indipendentemente dal numero dei dipendenti o dal tipo di società (SAS, SRL, SNC, ecc). Devono farlo anche le ditte individuali che abbiano dipendenti o che lavorino in sub appalto. Le attività che DEVONO fare il DVR con le procedure standardizzate sono praticamente tutte: attività commerciali ed artigianali, uffici, professionisti, studi legali e tecnici, officine carrozzerie e autosaloni, imprese di ogni tipo, ecc. Questo è stato stabilito dal DLGS 81/08 e con le successive modifiche apportate dal DLGS 106/09.

Il DVR deve avere data certa, contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa – nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa – indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione. Prevede un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Individua le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Deve rispettare tutte le altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ricordiamo infine che in base all'*articolo 17* il datore di lavoro – oltre all'obbligo di presentare il DVR – ha quello di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Questo "nuovo" DVR andrà in sostituzione alla precedente AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI, che non avrà più alcun valore. Pertanto, tutti coloro che avevano provveduto a fare l'autocertificazione per la valutazione dei rischi dovranno ora procedere ad una valutazione dei rischi con le nuove procedure standardizzate. Anche chi non ha mai fatto nulla in tal senso può regolarizzare la propria posizione effettuando il DVR con le procedure standardizzate. Le scadenze per adempiere a tale normativa sono:

- entro il 31 maggio 2013 si potrà fare l'autocertificazione della valutazione rischi; in pratica fino a tale data si potrà comunque fare un'autocertificazione della valutazione dei rischi, senza procedure standardizzate, ma questa avrà un valore estremamente ridotto, in quanto cesserà di valere il 30 giugno 2013 ed entro tale ultima data bisognerà comunque fare il DVR aggiornato con le procedure standardizzate;
- entro il 30 giugno per essere a norma bisognerà essere in possesso del DVR Documento Valutazione Rischi con le nuove procedure standardizzate e TUTTE le autocertificazioni di valutazione dei rischi NON AVRANNO PIU' VALORE. Chi ha già fatto, in qualsiasi data precedente, il DVR Documento Valutazione Rischi con le procedure standardizzate è in regola.

In caso di mancato possesso del DVR, in sede di verifica o di richiesta, si incorrerà a sanzione amministrativa e procedura penale; in caso di incidente sul lavoro queste saranno elevate al massimo previsto dalle norme. Le sanzioni previste sono:

1. Omessa redazione del DVR (violazione comma 1 art. 29 D.lgs. 81/08) Previsto l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400;
2. DVR incompleto per omesse indicazioni a seconda dei casi inerenti le inadempienze o incompletezze, sono previste ammende da Euro 1.000 a Euro 4.000.

Cordiali saluti

Aldo Miggiano